


NORMATIVA DISCIPLINARE E RESPONSABILITA' CONNESSE ALLE FUNZIONI



DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE
POLITICHE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

La responsabilità disciplinare



La responsabilità disciplinare

Dispositivo dell'art. 2105 Codice Civile

Codice Civile → LIBRO QUINTO - Del lavoro → Titolo II - Del lavoro

nell'impresa → Capo I - Dell'impresa in generale → Sezione III - Del rapporto di lavoro

Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

Dispositivo dell'art. 2106 Codice Civile

Fonti → Codice Civile → LIBRO QUINTO - Del lavoro → Titolo II - Del lavoro

nell'impresa → Capo I - Dell'impresa in generale → Sezione III - Del rapporto di lavoro

L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari⁽¹⁾, secondo la gravità dell'infrazione [*e in conformità delle norme corporative*]⁽²⁾.

(1) *La sanzione è irrogabile purché vi sia sussistenza ed imputabilità del fatto e adeguatezza della sanzione, ovvero proporzionalità tra infrazione e sanzione.*

(2) *Abrogato*



La responsabilità disciplinare

Fonti della responsabilità disciplinare:

(norme di comportamento)

1. COSTITUZIONE
2. l. 121/1981
3. d.P.R. 782/85, «Regolamento di servizio»
4. (buon senso!) 

(norme sostanziali e procedurali per l'applicazione delle sanzioni)

d.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737

3/1957 TU impiegati civili dello Stato (per rinvio)

ma anche...

- l. 241/90
- l. 19/90
- d.lgs. 29/93
- d.lgs. 80/98



d.P.R. 737/81

Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti

Art. 1. Sanzioni disciplinari.

L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza che viola i doveri specifici e generici del servizio e della disciplina indicati dalla legge, dai regolamenti o conseguenti alla emanazione di un ordine, qualora i fatti non costituiscano reato, commette infrazione disciplinare ed è soggetto alle seguenti sanzioni:

- {
 - 1) richiamo orale;
 - 2) richiamo scritto;
 - 3) pena pecuniaria;
 - 4) deplorazione;
 - {
 - 5) sospensione dal servizio;
 - 6) destituzione.

Le predette sanzioni devono essere graduate, nella misura, in relazione alla gravità delle infrazioni ed alle conseguenze che le stesse hanno prodotto per l'Amministrazione o per il servizio.

Il provvedimento che infligge la sanzione deve essere motivato.



Stato giuridico
(matricolari,
progressione in
carriera)



Economici e
previdenziali



Rapporto di lavoro



Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti

Art. 2 richiamo orale (lievi mancanze, non proceduralizzato)

Art. 3 richiamo scritto

- reiterazione in lievi mancanze
- negligenza in servizio
- comportamento non corretto
- disordine nella divisa
- pernottamento non autorizzato fuori struttura
- contegno scorretto

artt. 13, 15, 16,
18, 19, 20, 26,
31, 50 del
regolamento di
servizio

Art. 4 pena pecuniaria

- recidiva in mancanza punibile con il richiamo scritto
- esercizio occasionale di commercio o di mestiere incompatibile
- mantenimento di relazioni con persone che non godono di pubblica stima
- contrarre debiti senza onorarli
- allontanamento dalla sede di servizio senza autorizzazione
- negligenza nell'apprendimento delle norme sulla formazione professionale
- inosservanza dell'obbligo di mantenere la permanenza o la reperibilità
- manifesta negligenza nel prendere visione dell'ordine di servizio
- omessa o ritardata presentazione in servizio sino a un massimo di 48 ore
- grave negligenza in servizio
- ritardo o la negligenza nell'esecuzione di un ordine
- irregolarità nell'ordine di trattazione degli affari
- inosservanza del dovere di informare immediatamente i superiori della ricezione di un ordine illecito
- inosservanza delle norme di comportamento politico fissate per gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione
- inosservanza delle norme che regolano i diritti sindacali degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione
- emanazione di un ordine non attinente al servizio o eccedente i compiti d'istituto o lesivo della dignità personale
- omissione o imprecisione nell'emanazione di ordini o di disposizioni di servizio
- qualsiasi altro comportamento, anche fuori dal servizio, non espressamente preveduto nelle precedenti ipotesi, comunque non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

artt. 12.4, 12.3, 24,
26, 42, 43, 18, 8 del
regolamento di
servizio, artt. 50, 51
del dpr 335/1982,
art. 51 c.p. e 66 l.121



Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti

Art. 5 deplorazione

- abituali o gravi negligenze nell'adempimento dei propri doveri;
- persistenti trasgressioni già punite con sanzioni di minore gravità;
- gravi mancanze attinenti alla disciplina o alle norme di contegno;
- mancanze gravemente lesive della dignità delle funzioni;
- atti diretti ad impedire o limitare l'esercizio dei diritti politici o sindacali;
- negligenza nel governo o nella cura del benessere o nel controllo sul comportamento;
- negligenza imprudenza o inosservanza delle disposizioni sull'impiego del personale e dei mezzi o nell'uso, nella custodia o nella conservazione di armi, esplosivi, mezzi, materiali, infrastrutture, carteggio e documenti.

artt. 66 l.121,
10, 25 del
regolamento di
servizio

Art. 6 sospensione dal servizio

- mancanze previste dal precedente art. 4, qualora rivestano carattere di particolare gravità ovvero siano reiterate o abituali
- condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo
- denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori
- comportamento che produce turbamento nella regolarità o nella continuità del servizio di istituto
- tolleranza di abusi commessi da dipendenti;
- atti contrari ai doveri derivanti dalla subordinazione;
- assidua frequenza, di persone dedito ad attività immorale o contro il buon costume ovvero di pregiudicati
- uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope risultante da referto medico legale;
- allontanamento, senza autorizzazione, dalla sede di servizio per un periodo superiore a cinque giorni;
- omessa o ritardata presentazione in servizio per un periodo superiore a quarantotto ore e inferiore a cinque giorni

Artt. 18,
27, 30 del
782/85

Art. 7 destituzione

- per atti che rivelino mancanza del senso dell'onore o del senso morale;
- per atti che siano in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento;
- per grave abuso di autorità o di fiducia;
- per dolosa violazione dei doveri che abbia arrecato grave pregiudizio allo Stato, all'Amministrazione, enti pubblici o a privati;
- per gravi atti di insubordinazione commessi pubblicamente o per istigazione all'insubordinazione;
- per reiterazione delle infrazioni per le quali è prevista la sospensione dal servizio o per persistente riprovevole condotta
- per omessa riassunzione del servizio, senza giustificato motivo, dopo cinque giorni di assenza arbitraria

Art. 54
Cost.



La responsabilità disciplinare

SANZIONI CUI SONO SOTTOPOSTI AGENTI E UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Art. 16 NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

(Sanzioni disciplinari)

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che senza giustificato motivo omettono di riferire nel termine previsto all'autorità giudiziaria la notizia del reato, che omettono o ritardano l'esecuzione di un ordine dell'autorità giudiziaria o lo eseguono soltanto in parte o negligentemente o comunque violano ogni altra disposizione di legge relativa all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, sono soggetti alla sanzione disciplinare della **censura** e, nei casi più gravi, **alla sospensione dall'impiego** per un tempo non eccedente sei mesi.

2. Nei confronti degli ufficiali e degli agenti indicati nell'articolo 56 comma 1 lettera b) del codice può essere altresì disposto l'esonero dal servizio presso le sezioni.

3. Fuori delle trasgressioni previste dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria rimangono soggetti alle sanzioni disciplinari stabilite dai propri ordinamenti. (VEDI ART. 55 - 59 C.P.P.)



La responsabilità disciplinare

Art. 12. Procedura da osservare nel rilevare le infrazioni.

Ogni superiore è competente a rilevare le infrazioni.

Il superiore che rileva l'infrazione deve:

far constatare, dopo essersi qualificato, la mancanza al responsabile;

procedere alla sua identificazione;

astenersi, di massima, dal richiamarlo in presenza di altre persone, tranne che le circostanze non impongano l'immediata repressione; in tal caso deve riferirsi unicamente al particolare fatto del momento;

dare le eventuali disposizioni atte ad eliminare o ad attenuare le conseguenze della infrazione;

inoltrare rapporto sui fatti all'organo competente ad infliggere la sanzione.

Il rapporto deve indicare chiaramente e concisamente tutti gli elementi utili a configurare l'infrazione e non deve contenere alcuna proposta relativa alla specie e all'entità della sanzione.



La responsabilità disciplinare

Ricevuta la **segnalazione** (che può derivare da una relazione di servizio, una circostanza di dominio pubblico - che andrà comunque cristallizzata - ovvero una pronuncia giurisdizionale piuttosto che un qualsiasi atto o documento),

il titolare della potestà disciplinare procederà alla valutazione di quanto emerso e, ove ritenga sussistente una responsabilità per il comportamento posto in essere, procederà ad avviare un procedimento disciplinare informando l'inculpato mediante notifica di una formale **contestazione degli addebiti** (per le sanzioni della sospensione e destituzione provvede il funzionario istruttore incaricato dal titolare della p.d.) atto nel quale sono indicati: il fatto storico, la norma comportamentale che è stata violata, la fattispecie punitiva corrispondente e le garanzie a difesa nel procedimento amministrativo (facoltà di presentare giustificazioni, produrre memorie e documenti, chiedere audizione di testimoni). Al termine del procedimento disciplinare, valutate tutte le circostanze, procede all'irrogazione della **sanzione disciplinare** con provvedimento formale.



La responsabilità disciplinare

Art. 13. Modalità per l'irrogazione delle sanzioni.

L'organo competente ad infliggere la sanzione deve:

tener conto di tutte le circostanze attenuanti, dei precedenti disciplinari e di servizio del trasgressore, del carattere, dell'età, della qualifica e della anzianità di servizio;

sanzionare con maggior rigore le mancanze commesse in servizio o che abbiano prodotto più gravi conseguenze per il servizio, quelle commesse in presenza o in concorso con inferiori o indicanti scarso senso morale e quelle recidive o abituali.

Ogni sanzione deve essere inflitta previa contestazione degli addebiti e dopo che siano state sentite o vagilate le giustificazioni dell'interessato, nei modi previsti dall'art. 14.

Nello svolgimento del procedimento deve essere garantito il contraddittorio.

Per infliggere la deplorazione deve essere sentito il parere della commissione consultiva di cui all'art. 15.

La sospensione dal servizio e la destituzione vengono inflitte a seguito del giudizio del consiglio centrale o provinciale di disciplina di cui all'art. 16.



La responsabilità disciplinare

PROCEDIMENTO SEMPLICE

(per sanzioni fino alla *pena pecuniaria*)

Contestazione – giustificazioni – decisione – notifica

PROCEDIMENTO COMPLESSO

(*deplorazione*)

Parere obbligatorio non vincolante della Commissione Consultiva

(*sospensione e destituzione*)

Fase istruttoria – fase dibattimentale – fase camerale

Parere obbligatorio non vincolante del Consiglio di Disciplina

Titolare dell'azione disciplinare non coincide con titolare della potestà disciplinare



La responsabilità disciplinare

Le fasi del procedimento disciplinare:

(richiamo scritto e pena pecuniaria)

- Segnalazione (rapporto disciplinare)
- Prima valutazione del titolare dell'azione disciplinare
- Contestazione degli addebiti 
- Giustificazioni
- Valutazione delle giustificazioni
- Provvedimento di irrogazione della sanzione 



Questo simbolo indica gli atti formalmente notificati all'interessato

La responsabilità disciplinare

Le fasi del procedimento disciplinare:
(deplorazione)

- Segnalazione (rapporto disciplinare)
- Prima valutazione del titolare dell'azione disciplinare
- Contestazione degli addebiti 
- Giustificazioni
- Valutazione delle giustificazioni
- Convocazione *Commissione consultiva* che esprime parere obbligatorio non vincolante trasmesso al titolare della potestà disciplinare 
- Provvedimento di irrogazione della sanzione 



Questo simbolo indica gli atti formalmente notificati all'interessato

La responsabilità disciplinare

Le fasi del procedimento disciplinare:
(sospensione e destituzione)

- Segnalazione (rapporto disciplinare)
- Prima valutazione del titolare dell'azione disciplinare
- Avvio dell'inchiesta affidata ad un funzionario istruttore 
- Contestazione degli addebiti 
- Giustificazioni
- Valutazione delle giustificazioni
- Relazione del funzionario istruttore
- Convocazione del Consiglio di disciplina 
che esprime parere obbligatorio non vincolante trasmesso al titolare della potestà disciplinare
- Provvedimento di irrogazione della sanzione 



Questo simbolo indica gli atti formalmente notificati all'interessato

La responsabilità disciplinare

Le fasi del procedimento disciplinare *:

- Segnalazione (rapporto disciplinare)
- Prima valutazione del titolare dell'azione disciplinare
- (solo per sospensione e destituzione) competenza del Questore per l'avvio dell'inchiesta affidata ad un funzionario istruttore 
- Contestazione degli addebiti 
- Giustificazioni
- Valutazione delle giustificazioni
- (solo per sospensione e destituzione) consegna relazione del funzionario istruttore
- Convocazione *Commissione consultiva* (per deplorazione) ovvero del Consiglio di disciplina (sospensione e destituzione)  che esprimono parere obbligatorio non vincolante trasmesso al titolare della potestà disciplinare
- Provvedimento di irrogazione della sanzione 

*(riepilogo complessivo)



Questo simbolo indica gli atti formalmente notificati all'interessato



La responsabilità disciplinare

Focus: la composizione degli organi collettivi e collegiali

COMMISSIONE CONSULTIVA:

La commissione consultiva è composta da tre appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui uno di qualifica superiore e uno di qualifica pari a quella del trasgressore, designati dall'organo competente a infliggere la sanzione, ed uno di qualifica superiore a quella del trasgressore, indicato dai sindacati di polizia più rappresentativi della provincia.

All'inizio di ogni anno verrà predisposto, a cura dell'organo competente ad infliggere la sanzione, l'elenco degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza chiamati a far parte delle commissioni consultive.

CONSIGLIO PROVINCIALE:

Con decreto del questore è costituito, in ogni provincia, il consiglio di disciplina composto:

- a) dal vice questore con funzioni vicarie che lo convoca e lo presiede;
- b) da due funzionari della Polizia di Stato con qualifica non superiore a vice questore o equiparate;
- c) da due appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato di qualifica superiore a quella dell'inculpato, designati di volta in volta dai sindacati di polizia più rappresentativi sul piano provinciale.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a vice questore o equiparate .

I membri di cui alla lettera b) durano in carica un anno.

Con le stesse modalità si procede alla nomina di un pari numero di supplenti per i membri di cui alla lettera b).

Il consiglio provinciale di disciplina è competente a giudicare gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza fino alla qualifica di ispettore capo*, che prestano servizio nell'ambito della provincia.



La responsabilità disciplinare

La decisione di merito

«granitico orientamento espresso dalla giurisprudenza secondo cui:»

“la p.a. dispone di un ampio potere discrezionale nell'apprezzare in via autonoma la rilevanza disciplinare dei fatti, di tal ché, una volta valutati gli stessi fatti, l'accertamento della proporzionalità della sanzione all'illecito disciplinare contestato e la graduazione della medesima sanzione, risolvendosi in giudizi di merito da parte della p.a., sfuggono al sindacato del giudice amministrativo, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento o la contraddittorietà.” (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 31

dicembre 2021, n. 8740 e sez. IV, sent. 7 giugno 2017, n. 2752)



La responsabilità disciplinare

I PROVVEDIMENTI CAUTELARI

SOSPENSIONE DAL SERVIZIO

Provvedimento temporaneo, in attesa di definizione del
procedimento disciplinare

Effetti : progressione in carriera , trattamento economico

Durata massima (in costanza di procedimento penale) 5 anni



La responsabilità disciplinare

I PROVVEDIMENTI CAUTELARI

Sospensione obbligatoria

- Ex Art. 9 comma 1 dPR 737/1981

L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, colpito da ordine o mandato di cattura o che si trovi, comunque, in stato di carcerazione preventiva, deve essere sospeso dal servizio con provvedimento del capo dell'ufficio dal quale gerarchicamente dipende, che deve, altresì, riferire immediatamente alla direzione centrale del personale presso il dipartimento della pubblica sicurezza

- Ex art. 4 l. 97/2001

Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dall'articolo 3, comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo sono sospesi dal servizio

- Ex art. 98, D.P.R. n. 3/57 Sospensione dalla qualifica a seguito di condanna penale.

L'impiegato condannato a pena detentiva con sentenza passata in giudicato, qualora non venga destituito, è sospeso dalla qualifica fino a che non abbia scontato la pena



La responsabilità disciplinare

I PROVVEDIMENTI CAUTELARI

Sospensione facoltativa

Art. 9 comma 2 d.P.R. 737/1981

....l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sottoposto a procedimento penale, quando la natura del reato sia particolarmente grave, può essere sospeso dal servizio con provvedimento del Ministro su rapporto motivato del capo dell'ufficio dal quale dipende



La responsabilità disciplinare

I PROVVEDIMENTI CAUTELARI

Sospensione per gravi motivi ex art. 92 d.P.R. 3/57

adottabile dal Capo della Polizia nei confronti del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare o anche prima che quest'ultimo abbia inizio, ove ricorrono gravi motivi.



La responsabilità disciplinare

RAPPORTI TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E
PROCEDIMENTO PENALE

Pregiudiziale penale o principio della separatezza?

Immediato esercizio dell'azione disciplinare, rinvio o valutazione di opportunità?

Sentenza penale passata in giudicato. Effetti sull'accertamento disciplinare



La responsabilità disciplinare

RAPPORTI TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E
PROCEDIMENTO PENALE

Art. 11 del d.P.R. 737/1981:

Procedimento disciplinare connesso con procedimento penale.

Quando l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza viene sottoposto, per gli stessi fatti, a procedimento disciplinare ed a procedimento penale, il primo **deve essere sospeso** fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato.



**Art. 129 disp. att. c.p.p. – avviso dell'esercizio dell'azione penale

La responsabilità disciplinare

RAPPORTI TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE

Art. 653 codice di procedura penale

Efficacia della sentenza penale ((. . .)) nel giudizio disciplinare

1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ((. . .)) ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o ((non costituisce illecito penale ovvero)) che l'imputato non lo ha commesso.

((1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.))



La responsabilità disciplinare

TERMINI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

- Per fatti non aventi rilevanza penale:
«*subito*» ex art. 103 dPR 3/57 (criterio di ragionevole prontezza)
- Per fatti aventi rilevanza penale definiti con sentenze di proscioglimento:
ai sensi dell'art. 9 dPR 737/81 deve essere avviato entro 120 gg
- Per fatti aventi rilevanza penale definiti con sentenze di condanna:
 - ai sensi dell'art. 9 l. 19/90, la destituzione può essere inflitta se il procedimento disciplinare è stato avviato (o riattivato) entro 180 gg da quando l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna (e concluso entro 90 gg)
 - ai sensi dell'art. 5 della l. 97/2001 in caso di condanna per reati di cui all'art. 3 della stessa legge deve essere avviato (o riattivato) entro 90 gg e concluso entro 180



La responsabilità disciplinare

Rimedi e impugnazioni

Il provvedimento con il quale viene inflitta una sanzione disciplinare è un provvedimento amministrativo, nei cui riguardi sono ammessi i mezzi di impugnazione previsti dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199:

1. ricorso giurisdizionale al TAR
2. ricorso straordinario al Capo dello Stato
3. ricorso gerarchico (v. artt. 22-25 del d.P.R 737/1981)

Sono previsti due ulteriori rimedi :

- Riapertura, ex art 26 del d.P.R. 737/81 (nuove prove, v. 630 cpp)
- Riabilitazione, ex art.87 del d.P.R. 3/57 (rende nulli gli effetti)



La responsabilità disciplinare

Reati propri dell'appartenente alla Polizia di Stato

Agli appartenenti della Polizia di Stato si applicano :

- fattispecie di reato previste dal c.p. e che richiedono la qualità di P.U. (es. artt. 314, 316, 317, 318, 319, 323, 326, 328, 476, 479, 606-609, 615...)
- fattispecie di reato previste degli artt. 72 ss. Legge 121/81:
 1. abbandono del posto di servizio
 2. rivolta
 3. associazione al fine di commettere il delitto di rivolta
 4. movimento non autorizzato di reparto
 5. manifestazioni con mezzi ed armi della Polizia
 6. alterazione di armi o munizioni , porto di armi non in dotazione
 7. arbitraria utilizzazione di prestazioni lavorative



La responsabilità disciplinare

Reati propri dell'appartenente alla Polizia di Stato

- 72) abbandono del posto di servizio (*nel corso di operazioni o impiego in reparti, allontanarsi dal posto o violare ordini e disposizioni impartite*)
- 73) rivolta (*rifiutare di deporre armi o cessare gravi atti di violenza, condotta collettiva*)
- 74) associazione al fine di commettere il delitto di rivolta (*anticipo soglia di punibilità*)
- 75) movimento non autorizzato di reparto (*comandante ordine non autorizzato*)
- 76) manifestazioni con mezzi ed armi della Polizia (*partecipare o compiere*)
- 77) alterazione di armi o munizioni , porto di armi non in dotazione (*stessa pena per il superiore*)
- 78) arbitraria utilizzazione di prestazioni lavorative (*in contrasto con compiti di istituto, per realizzare un profitto proprio*)



La responsabilità disciplinare

!TEST!

- 1) Di che natura è la responsabilità disciplinare?
- 2) Quale tra queste sanzioni disciplinari non è prevista dal d.P.R. 737/81 ?
a)deplorazione b)destituzione c)riduzione d)sospensione e)degradazione
- 3) Quale organo esprime parere in caso di contestazione di una
deplorazione ad un Vice Ispettore della Polizia di Stato?
- 4) Quale sanzione è prevista in astratto per la fattispecie dello smarrimento
del tesserino di riconoscimento?
- 5) Quanti anni devono essere trascorsi dalla notifica prima di poter chiedere
la riabilitazione per una sanzione disciplinare?



La responsabilità disciplinare

!TEST!

1) Di che natura è la responsabilità disciplinare?

amministrativa

2) Quale tra queste sanzioni disciplinari non è prevista dal d.P.R. 737/81 ?

a)deplorazione b)destituzione c)riduzione d)sospensione e)degradazione

3) Quale organo esprime parere in caso di contestazione di una
deplorazione ad un Vice Ispettore della Polizia di Stato?

la c) e la e)

4) Quale sanzione è prevista in astratto per la fattispecie dello
smarrimento del tesserino di riconoscimento?

Commissione consultiva

Art. 5, n. 7 (deplorazione)

5) Quanti anni devono essere trascorsi dalla notifica prima di poter
chiedere la riabilitazione per una sanzione disciplinare?

due anni



*Grazie per l'attenzione e
benvenuti in Polizia !*



Commissario Capo DI MILLA Mauro
mauro.dimilla@poliziadistato.it
tel e whatsapp 3667568359